

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della liquidazione del patrimonio – art. 14 quinquies, legge 27 gennaio 2012, n. 3)

Il giudice

Nel procedimento n. 1 del ruolo VG dell'anno 2021, ha emesso il seguente

d e c r e t o

vista la domanda di liquidazione del patrimonio depositata in data 13/01/2021 da parte del sig. Gian Carlo Lecce (cf: LCCGCR68S05D416L), nato a Erba (CO) il 05/11/1968 e residente in Reggio Emilia (RE), Via Jacopo Da Mandra n. 44;

letta la relazione particolareggiata dell'avv. Michela Del Rio, nominata gestore della crisi dall'Organo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia con provvedimento del Referente in data 02/08/2018;

lette le note integrative autorizzate depositate in data 28/01/2021;

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 3/2012, non essendo il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n. 3/2012, né avendo lo stesso concretamente beneficiato, nei cinque anni precedenti, degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (Cass. n. 30534/2018);

che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'articolo 9, comma 2;

ritenuto che il ricorrente versi in uno stato di sovraindebitamento poiché il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente a fare fronte ai debiti accumulati;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Lecce per circa euro 240.000, accumulati per la maggior parte verso l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Reggio Emilia per tributi erariali, contributi previdenziali, altre imposte locali e contravvenzioni al codice della strada, nonché verso la società Leviticus SPV Srl (cessionaria del credito originariamente vantato dal Banco BPM SpA) per il residuo importo di un mutuo ipotecario contratto per procedere alla ristrutturazione dell'abitazione familiare;

rilevato che il patrimonio immobiliare del ricorrente è costituito da:

- piena proprietà di un'unità immobiliare censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Reggio Emilia (RE) al foglio 113, mappale 70, subalterno 117, Categoria A/2, Via Jacopo Da Mandra, piano T-3, rendita € 468,68;

- piena proprietà di un'unità immobiliare censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Reggio Emilia (RE) al foglio 113, mappale 70, subalterno 23, Categoria C/6, Via Jacopo Da Mandra n. 44, piano T, rendita € 53,71;

che il debitore non è proprietario di beni mobili registrati né di beni mobili utilmente liquidabili;

rilevato che il debitore è invece titolare del 50% delle quote della società artigiana L.G.S. Srl, con sede legale in Reggio Emilia (RE), avente capitale sociale pari ad euro 100,00 ed operativa nel settore dell'edilizia;

che il piano prevede che le quote sociali della L.G.S. Srl non siano ricomprese nella procedura di liquidazione, sia perché in base alla perizia depositata il relativo valore in caso di collocazione sul mercato sarebbe pari a zero, sia perché l'unico reddito dell'istante deriva proprio dai dividendi che egli ricava da tale partecipazione;

che, infatti, la capacità reddituale della società dipende esclusivamente dall'apporto dei soci (l'istante e il di lui fratello, sig. Salvatore Lecce) in termini di lavoro prestato, con la conseguenza che l'eventuale liquidazione della quota, oltre a non apportare alcuna utilità alla procedura, priverebbe il debitore dell'unica fonte di reddito di cui egli dispone e che è necessaria per mantenere sé stesso e la propria famiglia;

osservato che l'art. 14-ter prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 6 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 14-ter alla luce della *ratio* che ispira l'intero impianto normativo della legge n. 3/2012 (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione delle quote sociali della L.G.S. Srl possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 6, al fine di consentire al debitore di continuare a percepire reddito;

osservato, peraltro e come precisato nel prosieguo, che il sig. Lecce si è impegnato comunque a mettere a disposizione dei creditori gli eventuali utili eccedenti l'importo mensile che sarà ritenuto necessario per il sostentamento familiare (e ciò durante tutto l'arco di durata della procedura), quantificati nelle proprie note integrative nella misura di euro 200,00 mensili;

osservato, quanto alla vendita degli immobili, che la stessa dovrà essere effettuata dal liquidatore tramite procedure competitive, sulla base di apposita perizia giurata di stima dei beni (art. 14-novies, comma 2), avvalendosi dell'ivg di Reggio Emilia per la pubblicità secondo lo standard in uso ovvero secondo quanto sarà ritenuto necessario e per la custodia del bene;

rilevato che il liquidatore dovrà quindi provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 14-novies, comma 1, il cui contenuto dovrà essere conforme, tra l'altro, alla prescrizione normativa sopra richiamata;

rilevato che il debitore, come detto, svolge attività di lavoro in veste di socio della ditta L.G.S. Srl e ha conseguito un reddito annuo lordo per il periodo d'imposta 2018 pari a circa euro 16.000,00

(corrispondenti a circa euro 14.000,00 netti annui, euro 1.166,00 mensili);

considerato che a norma dell'art. 14 ter, comma 6, let. b), come richiamato dall'art. 14 quinquies, comma 2, let. f), deve essere stabilito quale parte dello stipendio percepito dal debitore non sia compresa nella liquidazione, tenuto conto di quanto occorra al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia;

osservato, in proposito, che il nucleo familiare del debitore è composto dalla moglie e da un figlio maggiorenne di anni 21, entrambi a carico del sig. Lecce;

che le spese necessarie al mantenimento della famiglia sono state indicate nella misura di euro 17.544,00 circa annui (importo che non comprende le spese per eventuali visite specialistiche non mutuabili, le imposte che il debitore potrebbe essere tenuto a versare per il reddito derivante dalla propria attività lavorativa né, infine, l'importo del futuro canone di locazione per l'immobile costituente l'abitazione familiare);

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appaia allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura da parte del nominando liquidatore;

osservato che nelle proprie note integrative il debitore si è reso quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (4 anni), la somma mensile di euro 200,00, da ritenersi ad oggi congrua in relazione all'evidenza disponibile;

osservato che l'attivo preventivato nel piano di liquidazione (euro 71.000,00 circa dalla vendita degli immobili ed euro 9.600,00 dai versamenti in denaro del sig. Lecce) consentirà il pagamento integrale delle spese in prededuzione ed in misura percentuale del/dei creditore/i ipotecario/i, mentre nessuna soddisfazione è prevista per i creditori chirografari;

osservato, per completezza, che l'art. 14-duodecies, comma 2, prevede che i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno o ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti;

rilevato che l'istante ha chiesto di essere autorizzato ad abitare, assieme alla famiglia, l'immobile di Via Jacopo Da Mandra sino al momento della vendita, anche per non gravare di ulteriori spese (canone di locazione) la procedura;

ritenuto che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico del sig. Gian Carlo Lecce (cf: LCCGCR68S05D416L), nato a Erba (CO) il 05/11/1968 e residente in Reggio Emilia (RE), Via Jacopo Da Mandra n. 44;

II. nomina Liquidatore l'avv. Michela Del Rio, già nominato Gestore della Crisi;

III. dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

IV. stabilisce che il presente decreto sia comunicato a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati in ricorso e sia pubblicato con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

V. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti con riferimento ai beni immobili oggetto della richiesta;

VI. autorizza il sig. Gian Carlo Lecce ad occupare l'immobile oggetto delle statuizioni che precedono fino al perfezionamento della vendita in ragione dell'assenza di diverse abitazioni di proprietà, del fatto che egli vi abita assieme alla famiglia e dell'entità ridotta dei redditi facenti capo al nucleo familiare, corrispondenti alle necessità di vita dell'interessato;

VII. dispone, allo stato e salvo diversa successiva valutazione nel corso della procedura, che la somma percepita dal debitore per l'attività di lavoro prestata per la L.G.S. Srl (quantificata ad oggi in euro 1.166,00 mensili circa) che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 966,00;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;

IX. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

X. dispone che il Liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 *sexies* della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 05/02/2021.

il giudice
Niccolò Stanzani Maserati